SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1479-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Casellario giudiziale, come è noto, è un istituto giuridico di rilevante importanza, necessario per la conservazione dei precedenti penali di ciascun individuo che ha subito condanne, allo scopo di valutarne la personalità, in occasione di eventuali altri reati successivamente commessi, per applicare le misure di sicurezza e la recidiva. È necessario anche per fornire notizie alla Pubblica amministrazione e ai privati.

L'istituto del Casellario giudiziale è disciplinato oltre che dagli articoli del codice di procedura penale (dall'articolo 603 all'articolo 610), dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dal decreto ministeriale 6 ottobre 1931, l'uno contenente le disposizioni regolamentari, l'altro le istruzioni per il servizio del Casellario.

Il servizio del Casellario giudiziale esiste presso ciascuna procura della Repubblica; è affidato alla direzione del dirigente della segreteria ed è sottoposto alla diretta e immediata sorveglianza del procuratore della Repubblica, al quale compete anche la funzione di dirimere le controversie relative alle iscrizioni ed ai certificati del Casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura penale.

Oltre che agli uffici locali il servizio è affidato anche all'ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Spetta agli uffici locali:

a) la raccolta e conservazione degli estratti delle sentenze e degli altri provvedimenti per i quali la legge prescrive la iscrizione nel Casellario e che riguardano i nati nei comuni compresi nel circondario giudiziario, anche se stranieri o apolidi;

b) il rilascio, per motivi e nei limiti stabiliti dalla legge, dei certificati relativi alle iscrizioni conservate nei Casellari stessi.

Il Casellario centrale svolge invece le seguenti funzioni:

a) riceve e conserva gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti che si iscrivono nei Casellari locali;

b) vigila e provvede al regolare funzionamento dei Casellari stessi;

c) attende alla compilazione degli estratti dei provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero, nonchè delle sentenze penali pronunziate da autorità giudiziarie straniere per fatti previsti come delitti anche dalla legge italiana e commessi contro cittadini italiani, e alla loro trasmissione ai Casellari locali;

d) fornisce gli elementi per la statistica della criminalità e, in genere, tutti gli altri dati che interessano la Pubblica amministrazione;

e) si sostituisce temporaneamente ai Casellari locali che non sono in grado di funzionare;

f) cura la ricostituzione dei Casellari locali in tutto o in parte distrutti con le schede eventualmente rinvenute, con la copia di quelle che si conservano nell'ufficio del Casellario centrale e con un duplicato delle schede mancanti.

Il Casellario centrale, infine, è uno dei mezzi attraverso i quali il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi in materia penale.

L'iscrizione delle sentenze e dei provvedimenti nel Casellario è fatta per estratto su apposite schede compilate, per ogni persona e per ogni sentenza o provvedimento che la riguarda, in due esemplari, l'uno per l'ufficio del Casellario locale, l'altro per lo ufficio del Casellario centrale. Sul secondo esemplare sono trascritti i precedenti penali che risultano a carico dell'iscritto dal

certificato penale esistente in atti. Nel caso in cui risulti che l'iscritto non abbia in precedenza riportato condanna per delitti previsti dai codici, al secondo esemplare va allegata anche una schedina nella quale sono trascritte tutte le generalità annotate nella scheda corrispondente.

La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario che svolge compiti equivalenti presso l'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento. Quando la Cassazione pronunzia l'annullamento senza rinvio la scheda è compilata dal cancelliere della Corte medesima, Le schede concernenti le sentenze e i provvedimenti emessi in materia penale devono essere compilate entro dieci giorni dal passaggio in giudicato di tali sentenze o provvedimenti, o non più tardi del giorno successivo a quello della pronunzia della sentenza o del provvedimento qualora sia stata ordinata l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza. Entro lo stesso termine di dieci giorni devono essere compilate anche le schede concernenti sentenze civili che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione.

Il secondo esemplare delle schede deve essere trasmesso, come abbiamo già detto, all'ufficio del Casellario centrale. In detto ufficio le schede, con le schedine che eventualmente vi siano unite, sono sottoposte a verifica per accertare se le notizie sono complete ed esatte. Le schedine sono numerate progressivamente ed inserite in ordine alfabetico nello schedario generale della Repubblica; le corrispondenti schede, invece, sono collocate in apposite cassette secondo il circondario di nascita dell'iscritto. L'ufficio del Casellario centrale, mediante periodiche indagini, accerta la regolarità della compilazione delle schede e, anche attraverso ispezioni ritenute opportune, la rispondenza del servizio dei Casellari locali a criteri di precisione e speditezza. L'ufficio centrale compila infine direttamente, su comunicazione del Ministro dell'interno, le schede relative agli atti dell'autorità amministrativa che dispongono la perdita, la revoca della cittadinanza e l'espulsione dello straniero.

L'importanza delle funzioni affidate al servizio del Casellario giudiziale e quindi delle annotazioni necessarie per il suo funzionamento, sia pure sommariamente ed in maniera incompleta sopra tratteggiate, effettuate tutte manualmente, giustificano ampiamente il disegno di legge in esame.

Con il provvedimento si vuole ammodernare il servizio, svolto come si è visto tutto manualmente, affiancando al servizio reso in modo tradizionale un servizio automatizzato che si avvale di elaboratori e terminali.

L'Amministrazione della giustizia ha già installato presso il Casellario centrale un elaboratore per avviare, in via sperimentale, l'automazione del servizio di rilascio dei certificati del Casellario. L'esperienza fatta sul Casellario del circondario di Roma ha dato dei lusinghieri risultati determinando l'impulso ad un progetto più vasto che preveda l'automazione di tutti i Casellari.

La realizzazione di un tale programma pone la necessità di emanare norme che assicurino un corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la sede della loro collocazione, i servizi che offrono.

Il primo comma dell'articolo 1 facoltizza il Ministero di grazia e giustizia ad avvalersi, oltre che del sistema manuale, di un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche con elaboratori e terminali. Ne discende, come naturale conseguenza, l'esigenza di trasformazione degli archivi cartacei con archivi magnetici affidati alle memorie supplementari degli elaboratori, ai quali vanno collegati terminali video-scriventi, attraverso cui è possibile effettuare ogni tipo di aggiornamento ed ottenere i dati menzionati.

Il secondo comma prevede l'articolazione del sistema informativo in un centro elaborazione dati, istituito presso il Casellario centrale, e in diramazioni interregionali dislocate nelle sedi delle procure. Con questa soluzione si vuole evitare la creazione di un centro di enormi capacità che, per la mole di lavoro, potrebbe creare notevoli disagi, e consentire nel contempo che il sistema informativo resti strutturato in una so-

la unità sia pure articolata in cinque diramazioni. Un tale sistema rende necessaria l'installazione di apparecchiature per la consultazione e l'elaborazione di dati nelle altre sedi diverse da quella del Casellario centrale, in maniera che tutto il servizio rimanga unitario e decentrato.

Il terzo comma dell'articolo 1 sottopone tutto il sistema alla direzione del Casellario centrale, al quale viene demandata la gestione amministrativa e tecnica del sistema stesso e quindi il coordinamento di tutte le attività inerenti alla meccanizzazione.

Il quarto comma prevede sostanzialmente la sostituzione del sistema normale con il sistema meccanizzato. Esso infatti espressamente prevede che il nuovo sistema informativo assolve i compiti del Casellario centrale e dei Casellari locali provvedendo alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonchè al rilascio dei certificati.

L'ultimo comma dell'articolo 1 affida la regolamentazione necessaria per l'adeguamento dei servizi del Casellario giudiziale alle nuove tecniche ad un decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro novanta giorni — dall'entrata in vigore della legge — su proposta del Ministro del tesoro. Anche la relazione ministeriale riconosce che si tratterà di una sistemazione molto delicata, in quanto con essa si dovrà attuare una integrazione delle disposizioni di cui al regio decreto 18 giugno 1937, n. 778, per quanto attiene al servizio manuale.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria.

* * * *

Il disegno di legge al nostro esame, licenziato dalla Commisisone giustizia con voto unanime, è veramente innovativo. Ogni innovazione può turbare la tranquillità degli operatori e degli utenti, perchè del nuovo si temono i rischi, però la tecnica è così avanzata che non sono più giustificabili operazioni manuali per una funzione così importante, che richiede tra l'altro un notevole grado di rapidità e tempestività di esecuzione.

Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto che il disegno di legge debba essere approvato dall'Assemblea, alla quale rivolge invito in tal senso.

DI LEMBO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

23 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole condizionandolo però all'introduzione di emendamenti che facciano decorrere la spesa a partire dall'esercizio finanziario 1982 ed imputando la copertura finanziaria al medesimo esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per il funzionamento dei casellari giudiziali il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche.

Il sistema informativo si articola in un centro di elaborazione dati istituito presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali dislocate nelle sedi delle procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo.

La gestione amministrativa e tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale.

Il sistema informativo assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali provvedendo alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonchè al rilascio dei certificati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 4.750 milioni, sono poste a carico del capitolo 1598 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 4.750 milioni, sono poste a carico del capitolo 1598 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1983.

Identico.